

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 381-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE LA VALLE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 DICEMBRE 1976

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia
concernente il rifornimento idrico del comune di Gorizia,
firmato a Nova Gorica il 21 novembre 1975

Comunicata alla Presidenza il 18 marzo 1977

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo fra l'Italia e la Jugoslavia per il rifornimento idrico del comune di Gorizia, firmato a Nova Gorica il 21 novembre 1975, che solo ora giunge alla ratifica del Senato, rigolarizza retroattivamente la fornitura effettuata dalla Jugoslavia dal 16 settembre 1975 al 31 dicembre 1976. La definitiva regolamentazione della materia a partire da quest'ultima data è in via di perfezionamento, secondo le dichiarazioni del Governo, nel quadro delle intese globali derivanti dal Trattato di Osimo. L'accordo a termine qui sottoposto a artificio si è reso necessario dato che l'intesa precedente conclusa il 18 luglio 1957 era stata denunciata nei termini previsti da parte jugoslava con decorrenza 15 settembre 1975.

Sulla base dell'allegato V al Trattato di pace con l'Italia del 10 febbraio 1947, la Jugoslavia si era assunta l'obbligo di garantire il rifornimento idrico del comune di Gorizia a carico delle sorgenti di Fontefreda e Moncorona (ambedue cedute alla Jugoslavia) per un quantitativo annuo di 4,5 milioni di metri cubi, corrispondente al consumo medio di quel comune nell'anno 1940, ad un prezzo da convenire tra le parti interessate sulla base di una specifica convenzione. La Jugoslavia denunciava l'accordo per due ragioni: la lievitazione dei costi con-

nessi con l'erogazione dell'acqua potabile e l'asserzione che la risorgiva di Fontefreda si era andata esaurendo quasi completamente mentre quella di Moncorona risultava insufficiente a coprire i fabbisogni del comune di Nova Gorica in continua espansione.

Nel corso del negoziato, da parte italiana, mentre si è acceduto alla richiesta di aumento del prezzo al metro cubo da lire 13 a lire 27, non si è accettata la riduzione del quantitativo di acqua poichè tale quantitativo era stato fissato d'accordo con la Jugoslavia nel Trattato di pace, mentre le recenti intese di Osimo stabilivano che nessuna intesa, convenzione o accordo precedentemente intercorsi tra le parti dovevano decadere per effetto della prevista entrata in vigore degli accordi di Osimo.

L'Accordo in oggetto comporta un onere a carico del bilancio dello Stato, il quale contribuisce in parte alla spesa sopportata dal comune di Gorizia per usufruire del rifornimento assicurato dalla Jugoslavia. Su indicazione della 5ª Commissione permanente, l'articolo 4 del disegno di legge deve essere emendato così da stabilire che tale onere venga imputato allo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977, anzichè 1976.

LA VALLE, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

9 febbraio 1977

La Commissione, esaminato il disegno di legge, ha deliberato di esprimere parere favorevole rilevando nel contempo che occorre modificare l'articolo 4 facendo riferimento all'anno finanziario 1977, ferma restando l'imputazione della spesa al capitolo 4543 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

CAROLLO

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia concernente il rifornimento idrico del comune di Gorizia, firmato a Nova Gorica il 21 novembre 1975.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

È concesso al comune di Gorizia un contributo di lire 70.430.060 a carico dello Stato, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 16 settembre 1975 al 31 dicembre 1976.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo 3 si provvederà a carico del capitolo n. 4543 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976, relativo agli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di Accordi internazionali connessi al Trattato medesimo.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo 3 si provvederà a carico del capitolo n. 4543 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977, relativo agli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di Accordi internazionali connessi al Trattato medesimo.